



## Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0

Criteri e logiche di ammissibilità delle spese PNRR – Progetto FSE 2.0

12/12/2025

## QUESITI EMERSI

Di seguito una breve sintesi delle domande emerse:

- 1) È richiesta l'autorizzazione della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'approvazione del piano delle spese, anche in presenza di una precedente delibera da parte della Direzione Aziendale?**

No, non è necessaria l'autorizzazione da parte di Regione Emilia-Romagna.<sup>1</sup>

- 2) Quali sono le condizioni che richiedono la preventiva approvazione da parte della Regione per le spese sostenute nell'ambito dei progetti finanziati con risorse PNRR, e in quali casi, invece, l'Azienda può procedere autonomamente?**

L'autorizzazione regionale è necessaria solo nel caso in cui, la Regione abbia fornito delle indicazioni diverse rispetto a quelle definite nelle Linee guida delle spese ammissibili.

- 3) Quale versione del piano operativo deve essere caricata su ReGiS? Vi è una sezione dedicata per l'inserimento all'interno della piattaforma?**

Il Piano operativo che viene citato specificatamente nelle Linee Guida per l'avvio delle attività amministrative è stato costruito sulla base delle attività regionali, con i contributi sia della comunicazione sia della formazione delle Aziende. Il documento è stato inviato il 10 dicembre 2022 dalla Regione Emilia-Romagna e successivamente approvato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale nel marzo 2023.

secondo quanto previsto dalla normativa di attuazione del sub-investimento, la Regione ha redatto il piano di adeguamento tecnologico (PAT) e il piano operativo per l'incremento delle competenze digitali, con i quali si sono definite le azioni utili al rafforzamento della infrastruttura tecnologica del FSE 2.0 e quelle utili al potenziamento delle competenze digitali specifiche per l'utilizzo del FSE 2.0 (sia in relazione a quanto di competenza regionale che a quanto di competenza delle aziende sanitarie, ospedaliere e IRCCS del SSR).

Tali piani, che rappresentano la base su cui la Regione Emilia-Romagna ha inteso progettare, realizzare e diffondere il FSE 2.0, sono stati approvati dal Ministero della Salute e dal Dipartimento per la Transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, come da comunicazioni, con note protocollo n. 1254570.E del 23/12/2022 e n. 205418.E del 3 marzo 2023. Inoltre, la Regione con Delibera n. 491 del 03/04/2023 ha delegato Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, per quanto di loro competenza, all'avvio e all'attuazione degli interventi inerenti al potenziamento dell'infrastruttura digitale del SSR, nonché all'incremento delle correlate competenze digitali, di cui alla linea di attività M6C2 1.3.1 (b) "Adozione e utilizzo del FSE da parte delle regioni", destinando alle stesse quota parte delle risorse disponibili, per un importo pari a:

---

<sup>1</sup> **Fascicolo Sanitario Elettronico** - Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative all'Incremento delle Competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario Versione 1.0. Cap. 2. Par. 2.1

- **10.916.536,87 €/mln** per lo sviluppo del piano di adeguamento tecnologico per l'implementazione dei sistemi informativi Regionali (PAT);
- **12.692.471,98 €/mln** per lo sviluppo del piano di formazione e comunicazione per il digital upskilling (PFC).

La sezione di ReGiS in cui caricare la documentazione fa riferimento alla voce dell'Anagrafica progetto dedicata alla "Localizzazione geografica" dell'intervento.<sup>2</sup> I dati presenti in questa sottosezione vengono precompilati in automatico dal ReGiS in interoperabilità con il sistema del DIPE. In ogni caso il Soggetto Attuatore è tenuto ad inserire tutte le informazioni relative alla localizzazione dell'opera oggetto di finanziamento. All'interno della colonna "Carica documentazione" è richiesto al Soggetto Attuatore di caricare il Piano operativo approvato. Cliccando sull'icona di caricamento dei documenti, comparirà una schermata in cui caricare il documento selezionato da pc locale.<sup>3</sup>

**4) Qualora l'abbonamento sottoscritto tra l'Azienda e il fornitore, abbia una durata che ecceda il termine del 30 giugno 2026, può essere comunque considerato ammissibile ai fini del finanziamento?**

Sì, è da considerarsi ammissibile in quanto la Commissione Europea precisa che è necessario che al 31 agosto 2026 gli interventi abbiano conseguito i relativi risultati, mentre non è strettamente necessario che tutte le spese siano state sostenute entro tale data, tranne nei casi in cui l'indicatore di spesa rappresenti un obiettivo specifico da perseguire (quali il tasso di assorbimento del budget dell'investimento)."<sup>4</sup>

**5) La prestazione da parte del fornitore deve essere completata entro il 30 giugno 2026 per essere ritenuta ammissibile ai fini del finanziamento?**

Tutti gli obiettivi devono essere completati entro il 31 agosto 2026, con impossibilità da parte della Commissione ad accettare documentazione integrativa che dimostri il raggiungimento degli obiettivi oltre tale data. (da parte degli STATI). Sempre in tema di completamento degli obiettivi entro agosto 2026, la Commissione ha chiarito che è fondamentale assicurare, entro tale data, il conseguimento dei risultati (performance). Pertanto, è necessario che al 31 agosto 2026 gli interventi abbiano conseguito i relativi risultati mentre non è strettamente necessario che tutte le spese siano state sostenute entro tale data, tranne il caso in cui l'indicatore di spesa rappresenti un obiettivo specifico da perseguire (quali il tasso di assorbimento del budget dell'investimento).

**6) Qual è il termine ultimo per il pagamento delle fatture e la relativa rendicontazione?**

Facendo riferimento alla circolare riportata al n. 4), risulta necessario che al 31 agosto 2026 gli interventi abbiano conseguito i relativi risultati mentre non è strettamente necessario che tutte le spese siano state sostenute entro tale data, tranne il caso in cui l'indicatore di spesa rappresenti un

<sup>2</sup> **Fascicolo Sanitario Elettronico** - Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative all'Incremento delle Competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario Versione 2.4

<sup>3</sup> **Note DTD-MdS protocollo n. 1254570.E del 23/12/2022 e n. 205418.E del 3 marzo 2023. Delibera regionale n. 491 del 03/04/2023**

<sup>4</sup> **Circolare MEF n. 22 del 19 settembre 2025**

obiettivo specifico da perseguire (quali il tasso di assorbimento del budget dell'investimento). Per quanto riguarda la richiesta di pagamento relativa all'ultima rata, la scadenza per la relativa presentazione è fissata al **30 settembre 2026**. Sul punto, la Commissione europea ha invitato gli Stati membri a condividere, con congruo anticipo, la documentazione comprovante il conseguimento degli obiettivi da rendicontare nella domanda di pagamento finale, così da poter pianificare le attività di campionamento (i.e. *sampling*) soprattutto per gli obiettivi con target numericamente significativi. Al fine di rispettare le tempistiche stringenti fissate dalla Commissione europea per la presentazione della richiesta di pagamento relativa all'ultima rata, si invitano pertanto le amministrazioni titolari delle misure a caricare tempestivamente sul sistema ReGiS la documentazione di corredo alla rendicontazione degli obiettivi finali, in modo da poter avviare quanto prima le interlocuzioni con la Commissione europea sulla valutazione dell'effettivo conseguimento dei medesimi e poter consentire, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGPNNR, di espletare tutti gli adempimenti propedeutici alla predisposizione della richiesta di pagamento. A tale riguardo, si ricorda, che la Commissione ha indicato nel **30 novembre 2026** la data di completamento della sua valutazione relativa all'ultima domanda di pagamento, in modo da consentire il rispetto della successiva scadenza del **31 dicembre 2026** prevista per il versamento delle risorse dell'ultima rata.

**7) Sono ammissibili le spese per l'acquisto di arredi se funzionali agli interventi previsti dal PNRR nell'ambito del FSE 2.0?**

È ammesso il noleggio e il leasing, le manutenzioni ordinarie, l'acquisto o l'ammortamento di attrezzature previste per la realizzazione del progetto [...]. Si precisa che *è consentito l'acquisto di attrezzature in genere (siano esse informatiche, tecniche e scientifiche) se giustificato dalla tipologia di operazione finanziata e dalla durata dell'intervento, cioè nel caso in cui il bene sia necessario in relazione alla tipologia di progetto e sia dedicato in via esclusiva al progetto stesso per una durata inferiore o pari al periodo di ammortamento.*

**8) È possibile utilizzare i fondi PNRR per ammodernare le sale dedicate alla formazione, sia mediante interventi strutturali sia tramite l'acquisto di arredi?**

L'ammissibilità dell'utilizzo dei fondi PNRR per l'ammodernamento delle sale dedicate alla formazione, sia con interventi strutturali che con l'acquisto di arredi, dipende dal rispetto del **principio fondamentale di essenzialità** dell'intervento per la realizzazione del progetto specifico e dalla sua inclusione nei Piani Operativi.

I costi ammissibili devono essere "riferiti alle attività... **specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti**" e devono essere considerati **"essenziali per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto"**. Devono inoltre essere previsti nel **Piano Operativo di Formazione** della Regione.

Le linee guida nazionali identificano "Spese per aule e sale" come una macrocategoria di spesa ammissibile nell'ambito dei costi di realizzazione per i progetti formativi.

L'acquisto di attrezzature è consentito solo se il bene è **necessario in relazione alla tipologia di progetto** e sia dedicato in via **esclusiva** al progetto stesso per una durata inferiore o pari al periodo di

ammortamento. L'ammortamento dei beni è ammissibile solo per il tempo dedicato al progetto. Questa categoria si riferisce principalmente ad attrezzature informatiche, tecniche o scientifiche.

**9) Le bacheche fisiche destinate all'affissione del materiale informativo possono essere considerate "attrezzature" o "spazi pubblicitari" ai fini dell'ammissibilità della spesa?**

I costi per la predisposizione o l'uso di bacheche fisiche, se pianificati nel **Piano Operativo di Comunicazione** della Regione, possono essere ricondotti all'acquisizione di spazi per "affissioni" di materiali di diffusione (es. flyer, brochure). Tuttavia, l'**acquisto** di attrezzature, incluse quelle generiche, è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a. Deve essere **necessario in relazione alla tipologia di progetto**.
- b. Il bene deve essere dedicato in via **esclusiva** al progetto PNRR per una durata inferiore o pari al periodo di ammortamento.
- c. Se l'attrezzatura viene utilizzata solo in quota parte per il progetto, il costo deve essere imputato *pro quota* o inserito tra i costi indiretti.

È essenziale che la spesa sia **essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto e specificatamente destinata a realizzare i singoli progetti** individuati nel Piano Operativo di Comunicazione.

Si raccomanda di consultare la colonna J, *'Canali/Azioni'*, del documento sopra richiamato, al fine di prendere visione degli strumenti previsti dal piano (ad esempio: news dedicate sulla Intranet aziendale, FAQ e tutorial, nonché la pubblicizzazione degli incontri formativi in coordinamento con il Servizio Formazione aziendale).

**10) È ammesso l'acquisto di una videocamera per promuovere l'adesione ai corsi, oppure è consentito esclusivamente il noleggio/leasing?**

Pur non essendo esplicitamente citato l'acquisto di videocamere, è possibile ricondurre tale fattispecie ai costi di realizzazione, relativamente all' **acquisto di attrezzature**. A tal proposito "è consentito l'acquisto di attrezzature in genere (siano esse informatiche, tecniche e scientifiche) se giustificato dalla tipologia di operazione finanziata e dalla durata dell'intervento, cioè nel caso in cui il bene sia necessario in relazione alla tipologia di progetto e sia dedicato in via esclusiva al progetto stesso per una durata inferiore o pari al periodo di ammortamento."

**11) È consentita la remunerazione dei dipendenti aziendali che svolgono attività di docenza nei corsi FSE 2.0?**

I costi per la **Docenza interna** e la **Docenza esterna** sono esplicitamente inclusi tra i costi diretti di realizzazione ammissibili per i progetti formativi. Tuttavia, le regole PNRR stabiliscono una distinzione cruciale per il personale:

a. **Personale già in pianta organica (dipendenti ordinari):** Le spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle Amministrazioni titolari di interventi PNRR **non possono essere finanziate** con le risorse PNRR. Questo perché tali costi sono considerati connessi al funzionamento ordinario delle strutture amministrative.

b. **Personale di nuova assunzione (risorse umane interne):** Sono ammissibili le spese per il personale incaricato di svolgere funzioni e attività **strettamente necessarie a realizzare i singoli progetti** finanziati dal PNRR, a condizione che provengano da **nuovi reclutamenti a tempo determinato** effettuati specificamente per il progetto (secondo quanto previsto dal D.L. n. 80 del 2021).

c. **Docenti Esterni (risorse umane esterne):** I costi per risorse umane esterne, come i docenti specializzati, sono ammissibili se si tratta di **prestazioni specialistiche specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti** e se sono essenziali per l'attuazione dell'attività. In sintesi, i dipendenti aziendali possono essere remunerati per l'attività di docenza se sono **nuove assunzioni** a tempo determinato dedicate al progetto o se sono **esperti esterni** ingaggiati per prestazioni specialistiche. In tutti i casi, i costi ammissibili devono essere riferiti alle attività previste nel **Piano Operativo di Formazione** della Regione e devono essere specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti individuati.<sup>5</sup>

## 12) È possibile considerare la formazione in sicurezza informatica come spesa ammissibile?

Sì, la formazione sulla sicurezza informatica può essere considerata ammissibile al finanziamento PNRR nell'ambito degli interventi per l'incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario (linea di attività M6C2 1.3.1 b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni») solo se è subordinata a due criteri fondamentali:

1. **Essenzialità e Pertinenza:** La formazione deve essere considerata essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto. Poiché la linea di attività mira all'Incremento delle Competenze digitali, la sicurezza informatica (fondamentale per l'utilizzo di sistemi digitali sensibili come il Fascicolo Sanitario Elettronico) rientra logicamente tra le competenze necessarie.

2. **Pianificazione:** L'attività deve essere relativa ad attività previste nel Piano Operativo di Formazione della Regione e specificatamente destinata a realizzare i singoli progetti individuati. I Piani Operativi di Formazione includono la pianificazione delle azioni programmate, specificando l'argomento dell'intervento.

<sup>5</sup> **Fascicolo Sanitario Elettronico** – Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative all' incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario – Versione 1.0  
(Cfr. p.16)

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**, Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative, capitolo 1, p. 3.

**13) È possibile includere personale assunto a tempo determinato per attività di comunicazione?** Sì, è **possibile** includere personale assunto a tempo determinato per attività di comunicazione, a condizione che tale spesa rispetti i criteri rigorosi di ammissibilità del PNRR per le risorse umane.

Le attività di comunicazione rientrano tra le voci di costo ammissibili al finanziamento PNRR, e per l'attuazione di tali progetti, si applicano le medesime disposizioni previste per il personale impiegato nei progetti formativi.

Affinché la spesa per il personale sia ammissibile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. **Nuove Assunzioni e Durata:** Le spese devono riguardare **esclusivamente nuove assunzioni** provenienti da **reclutamenti a tempo determinato**.

2. **Essenzialità e Specificità:** Il personale deve essere incaricato di espletare funzioni e attività **strettamente necessarie a realizzare i singoli progetti** finanziati dal PNRR, e tale attività deve essere considerata **essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto**.

3. **Inclusione nel Piano Operativo:** Le attività di comunicazione in questione devono essere **previste nel Piano Operativo di Comunicazione** della Regione e specificatamente destinate a realizzare gli interventi individuati in tale Piano.

4. **Esclusione di Assistenza Tecnica Ordinaria:** Sebbene le "azioni di informazione e comunicazione" siano generalmente considerate **attività di assistenza tecnica** e i relativi costi **non possano essere imputati alle risorse del PNRR**, questa esclusione non si applica quando le azioni di informazione e comunicazione sono **l'oggetto stesso del progetto** finanziato (come nel caso degli interventi per l'Incremento delle Competenze digitali).

Il personale assunto a tempo determinato dovrà inoltre essere rendicontato nel quadro economico del progetto "nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico".

**14) Quali sono i limiti di spesa previsti per il personale nell'ambito del PNRR FSE 2.0?**

I costi di interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all'attuazione dei singoli progetti posti a carico del PNRR sono riportati "nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico", calcolati sulla base di quanto indicato nella presente circolare.<sup>6</sup>

**15) Gli indicatori da conseguire corrispondono a quelli indicati nella *Delibera n. 491 del 3 aprile 2023*? Quali sono le percentuali di riferimento?**

Il **decreto interministeriale del 8 agosto 2022** definisce gli **obiettivi da conseguire** per ottenere le **risorse stanziati dal Governo** per l'adozione e l'utilizzo del FSE 2.0, su base Regionale. A giugno 2026, previsto che la:

<sup>6</sup> Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4

- 90% sulla percentuale dei documenti prodotti che alimentano il fascicolo / il numero di prestazione erogate;
- 85% dei medici, MMG e PLS, che alimentano il fascicolo;
- 90% di documenti prodotti secondo lo standard CDA2 rispetto al numeratore del primo indicatore e anche a quello della firma.<sup>7</sup>

**16) È disponibile un report aggiornato sullo stato di avanzamento degli obiettivi e delle direzioni aziendali?** Regione ha reso disponibile alle aziende su **Report ER** un cruscotto dove è riportata la situazione delle Aziende, cioè quanto le Aziende oggi stanno producendo, in che formato e quanti di questi documenti sono firmati, oltre ai cruscotti sul monitoraggio degli obiettivi delle direzioni aziendali.

8

**17) È previsto un target minimo di operatori da coinvolgere nelle attività formative, ai fini del rispetto dei criteri di ammissibilità delle spese sostenute nell'ambito dei progetti finanziati con risorse PNRR inerenti il FSE 2.0? In caso affermativo, quali sono le conseguenze sugli obiettivi nel caso in cui i corsi vengano svolti ma registrino una bassa partecipazione?**

Nel Piano Operativo redatto dalla Regione nel 2022 veniva indicato il target complessivo di operatori da formare, senza però vincolare le singole Aziende sanitarie, al fine di consentire la partecipazione di tutte le Aziende che avrebbero aderito al corso. Come previsto dal DTD, era stato inoltre mandato un aggiornamento successivo con la definizione puntuale dei numeri di operatori da formare.

**18) Nel caso in cui una campagna sia rivolta sia ai professionisti sia ai cittadini, come viene valutata la sua compatibilità con il progetto?**

È necessario chiarire che i fondi stanziati per il sub-investimento M6C2 I1.3.1 – FSE 2.0 in oggetto possono essere utilizzati **esclusivamente per attività di formazione e comunicazione** rivolte ai professionisti del SSR.<sup>9</sup>

**19) La scadenza del 30/08/2026 rappresenta il termine ultimo per il completamento degli obiettivi? Dopo tale data non sarà più possibile integrare la documentazione?** Facendo seguito alla Circolare del 19 settembre 2025, n. 22, si precisa che, ai fini della valutazione della capacità di conseguire gli obiettivi, occorre tenere presente quanto indicato nella Comunicazione della Commissione europea: tutti gli obiettivi devono essere completati entro il **31 agosto 2026**, e la Commissione non potrà accettare documentazione integrativa attestante il loro raggiungimento oltre tale data.<sup>10</sup>

**20) Qualora non venga utilizzato l'intero importo previsto, il finanziamento sarà riconosciuto esclusivamente sulla cifra effettivamente sostenuta?**

Nell'ambito del PNRR, le risorse finanziarie sono erogate sulla base della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dall'Ente attuatore. Pertanto, in caso di mancato utilizzo dell'intero importo

<sup>7</sup> Decreto interministeriale del 8 agosto 2022

<sup>8</sup> Link di accesso al sito Report ER: [Home](#)

<sup>9</sup> Decreto Interministeriale 8 agosto 2022

<sup>10</sup> Circolare del 19 settembre 2025, n.22

assegnato, il finanziamento sarà riconosciuto esclusivamente nei limiti delle spese ammissibili documentate, nel rispetto delle procedure di controllo previste dal **Regolamento (UE) 2021/241** e dalla normativa nazionale attuativa.<sup>11</sup>

**21) Relativamente agli investimenti finanziati con risorse PNRR, come è disciplinata la materia del cofinanziamento?**

Con riferimento al **cofinanziamento di un progetto**, le risorse dell'ente aggiunte dovranno essere dichiarate in sede di presentazione della proposta progettuale e indicate in sede di approvazione del progetto, per poi essere tracciate nei successivi atti amministrativo/contabili. In particolare, il cofinanziamento dovrà essere definito in sede di indicazione del costo di progetto ammesso in quota parte sulle risorse del PNRR e in quota parte su altre fonti. L'indicazione della ripartizione pro-quota su più fonti di finanziamento della spesa sostenuta si ritiene necessaria in sede di rendicontazione e può essere dimostrata con l'indicazione della copertura finanziaria pro-quota negli atti amministrativo/contabili a supporto dei mandati di pagamento e con la produzione di idonea documentazione (atti/provvedimenti di riconduzione, relazioni).<sup>12</sup>

Risulta fondamentale distinguere la disciplina del cofinanziamento dal doppio finanziamento, poiché il secondo prevede che tutti gli investimenti finanziati con risorse del PNRR non possono essere oggetto di doppio finanziamento (*cd. no double financing*). In quanto, come previsto dal **Regolamento (UE) 2021/241**, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le spese imputate al PNRR non siano coperte da altri programmi o fondi dell'Unione Europea. Tale principio è confermato anche dalla normativa nazionale di attuazione – in particolare dal **D.L. 77/2021**, convertito con modificazioni dalla **L. 108/2021** – che introduce specifici obblighi di controllo e tracciabilità delle spese al fine di evitare sovrapposizioni con ulteriori fonti di finanziamento pubblico.<sup>13</sup>

**22) Per quanto concerne il costo totale delle attrezzature informatiche acquistate (monitor, PC, proiettore e sistema audio) è interamente finanziabile con fondi PNRR? Inoltre, è sufficiente garantire l'uso esclusivo dell'aula e delle attrezzature fino al 30/06/2026, termine del progetto, oppure se l'esclusività deve essere mantenuta per tutto l'anno?**

Per quanto concerne il noleggio e il leasing, le manutenzioni ordinarie, l'acquisto o l'ammortamento di attrezzature previste per la realizzazione del progetto si precisa che, se utilizzate in quota parte per il progetto, il costo dovrà essere imputato al progetto pro quota o inserito tra i costi indiretti.

Di seguito una sintesi delle modalità di acquisizione previste:

<sup>11</sup> **MANUALE DELLE PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO**- Misure PNRR a titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

<sup>12</sup> [Attivazione e attuazione progettuale](#)

<sup>13</sup> **PNRR Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni titolari di Misura e dei Soggetti attuatori: [Appendice-tematica-PNRR-La-duplicazione-dei-finanziamenti.pdf](#)**

- **Affitto**

Sono ammessi i costi di affitto delle attrezzature impiegate integralmente per le attività connesse allo svolgimento del corso.

- **Leasing**

È ammissibile il leasing, a condizione che risulti comprovata la sua convenienza economica in rapporto ad altre forme contrattuali di utilizzo del bene o in rapporto all'acquisizione in proprietà del bene stesso, qualora ne sia consentito l'acquisto. Nel caso del leasing, la durata deve corrispondere alla durata del progetto e l'attrezzatura deve essere utilizzata in maniera esclusiva per il progetto oggetto di finanziamento. Sono esclusi dal riconoscimento gli oneri amministrativi, bancari e fiscali legati al contratto di leasing. A titolo esemplificativo, per quanto riguarda le licenze d'uso software, sono riconosciuti i canoni relativi al periodo di utilizzo all'interno del progetto.

- **Acquisto**

È consentito l'acquisto di attrezzature in genere (siano esse informatiche, tecniche e scientifiche) se giustificato dalla tipologia di operazione finanziata e dalla durata dell'intervento, cioè nel caso in cui il bene sia necessario in relazione alla tipologia di progetto e sia dedicato in via esclusiva al progetto stesso per una durata inferiore o pari al periodo di ammortamento.

A titolo esemplificativo, nel caso di **acquisto di licenze software con espresso riferimento all'attività finanziata**, indicato nella fattura e nelle relative licenze d'uso, il costo è riconosciuto per intero, nel rispetto delle regole previste per gli acquisti. In questo caso, deve essere utilizzato esclusivamente per il progetto e non può essere impiegato per altre attività, pur potendo essere utilizzato negli anni successivi per finalità formative a costo zero, ad eccezione degli eventuali costi di aggiornamento.

- **Ammortamento**

L'ammortamento dei beni costituisce spesa ammissibile a condizione che: i beni non abbiano già usufruito di contributi pubblici per la parte di costo storico in base al quale è stata calcolata la quota di ammortamento, esclusivamente per il tempo dedicato al progetto, il costo venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti (e.g. DPR n. 600/1973 e DPR n. 917/1986) e in base ai coefficienti previsti all'interno dell'Allegato 3 del titolo II del Decreto legislativo n. 118/2011. A titolo esemplificativo, per quanto riguarda le licenze d'uso software, in caso di **acquisto della licenza** è riconosciuta unicamente la quota di ammortamento riferita alla durata del progetto formativo.

Relativamente al periodo di **esclusività dell'aula**, delle attrezzature e del software, per il riconoscimento del costo integrale è necessario che tali beni siano utilizzati esclusivamente per il

progetto per tutta la durata dell'intervento finanziato. In riferimento alla Circolare MEF-RGS n. 22/2025, gli obiettivi dei progetti PNRR devono essere completati entro il 31 agosto 2026, con trasmissione dell'ultima richiesta di pagamento entro il 30 settembre 2026 e possibile erogazione finale entro il 31 dicembre 2026. Ne consegue che, per garantire la corretta rendicontazione e la tracciabilità delle spese, è prudente mantenere l'uso esclusivo dell'aula, delle attrezzature e del software fino al 31 dicembre 2026. L'eventuale utilizzo successivo potrà essere valutato internamente dall'ente, assicurando la separazione contabile rispetto alle risorse PNRR/FSE.

### 23) Quali piattaforme possono essere utilizzate per l'acquisto di beni e servizi relativi alle attività del progetto FSE 2.0?

Per tutte le procedure di affidamento ed esecuzioni contratti pubblici è reso obbligatorio fare ricorso a piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Nel rispetto di questo vincolo, e dei criteri di ammissibilità della spesa PNRR, la scelta della piattaforma da utilizzare dipende dalla tipologia di bene o servizio che si intende acquistare.

Secondo quanto riportato dalle **Linee guida per l'avvio delle attività amministrative – versione 2.4**, ciascun Ente del SSR o le Regioni/PP.AA. deve procedere per ciascun intervento, all'individuazione delle procedure di acquisto funzionali alla contrattualizzazione dei fornitori, **avendo cura di privilegiare Accordi Quadro CONSIP**, in conformità alle previsioni del Regolamento UE 241/2021 e della normativa nazionale di riferimento.

Tuttavia, si precisa che, la normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione **resta pienamente applicabile anche per il PNRR**. È quindi possibile, nel rispetto dei vincoli normativi, **il ricorso anche a centrali di acquisto diverse da CONSIP**, purché le stesse procedano all'approvvigionamento nel rispetto dei principi del PNRR ed in particolare del "Do No Significant Harm" (DNSH).

In ogni caso, resta fermo quando stabilito dall'art 37 del Nuovo Codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 aggiornato al 2021) in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte le Centrali di Committenza. Sarà, pertanto, **possibile utilizzare solo Centrali di Committenza qualificate**.<sup>14</sup>

A tal proposito, qualora si renda necessario acquistare servizi di supporto o di sviluppo applicativi, in ambito Sanità Digitale, è possibile consultare il portale Consip per verificare gli Accordi Quadro attualmente in vigore e aggiudicati dalla Centrale di Committenza.

<sup>14</sup> [Attivazione e attuazione progettuale](#).